

20.

polizza, verranno applicate le norme che sono fissate al numero 5 per il caso in cui la morte colpisce l'assicurato nei primi due anni di assicurazione.

15. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

*Pagamento delle somme assicurate — Spese di quitanza — Competenza giudiziaria.*

16. — Alla morte dell'assicurato, se questa avviene prima della scadenza della polizza, dovrà essere presentato all'Istituto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, e una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa della morte.

Questi documenti devono essere presentati entro un mese se la morte avviene nel Regno; entro tre mesi se essa avviene in altri paesi di Europa, e non più tardi di sei mesi se la morte avviene fuori di Europa.

17. — Se all'epoca della liquidazione della polizza, l'assicurato è in vita dovrà presentare il suo certificato di nascita e gli altri documenti che l'Istituto riterrà utili.

18. — Qualora dal certificato di nascita risulti un'età differente da quella che servì di base al contratto, il capitale verrà modificato riportandolo alla somma che si sarebbe assicurata in base all'età vera dell'assicurato.

19. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane e in ispecie del titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.

20. — Sono a carico del beneficiario le spese di quitanza delle somme assicurate.

21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che potessero derivare dal contratto di assicurazione.

